

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 110

Anno 53

13 maggio 2022

N. 138

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA)

Comune di San Giorgio di Piano - Modifiche ed adeguamento dello statuto alla normativa vigente

**STATUTO COMUNALE
INDICE****TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE**

- ART.1 Il Comune
ART.2 Sede, territorio, stemma, gonfalone
ART.3 Funzioni del Comune

TITOLO II – ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ED ORGANI DEL COMUNE

- ART.4 Organi del Comune
ART.5 Consiglio Comunale
ART.6 Funzionamento del Consiglio Comunale
ART.7 I Consiglieri Comunali
ART.8 Consiglieri delegati
ART.9 Linee programmatiche di mandato
ART.10 Commissioni di indagine
ART.11 La Giunta Comunale
ART.12 Composizione della Giunta
ART.13 Funzionamento della Giunta
ART.14 Competenze della Giunta
ART.15 Funzioni e competenze del Sindaco
ART.16 Attribuzioni di amministrazione
ART.17 Attribuzioni di vigilanza
ART.18 Attribuzioni di organizzazione
ART.19 Vice Sindaco
ART.20 Impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco
ART.21 Mozione di sfiducia
ART.22 Responsabilità
ART.23 Obbligo di astensione
ART.24 Compensi e rimborsi spese al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri
ART.25 Divieto di incarichi e consulenze
ART.26 Pari opportunità

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- ART. 27 Libere forme associative – istanze, petizioni e proposte
ART. 28 Consulte di cittadini, associazioni, organismi frazionali
ART. 29 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
ART. 30 Consultazioni dei cittadini
ART. 31 Referendum
ART. 32 Azione popolare
ART. 33 Il Difensore Civico

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 34 Caratteri del sistema contabile
ART. 35 Struttura organizzativa

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - PERSONALE

- ART. 36 Il Segretario Comunale
ART. 37 Compiti dei Direttori di Area
ART. 38 Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
ART. 39 Il Vice Segretario

TITOLO VI – ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- ART. 40 Servizi pubblici locali
ART. 41 Modalità di gestione dei servizi
ART. 42 Aziende speciali
ART. 43 Istituzioni

TITOLO VII – SISTEMA DEI CONTROLLI

- ART. 44 Controllo sugli organi e sugli atti
ART. 45 Sistema dei controlli interni
ART. 46 Controllo di regolarità contabile
ART. 47 Organo di Revisione

TITOLO VIII – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- ART. 48 Nomina dei rappresentanti del Comune

TITOLO IX – IL COMUNE NELL'EUROPA - GEMELLAGGI

- ART. 49 Il Comune nell'Europa
ART. 50 Gemellaggi

TITOLO X – FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

- ART. 51 Convenzioni e partecipazioni
ART. 52 Consorzi
ART. 53 Unioni di Comuni
ART. 54 Accordi di programma

TITOLO XI – ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

- ART. 55 Associazione turistica Pro-Loco

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 56 Abrogazione di norme incompatibili

TITOLO XIII – ENTRATA IN VIGORE

- ART. 57 Entrata in vigore – pubblicità

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART . 1 – IL COMUNE

1. Il Comune di San Giorgio di Piano è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo concorrendo allo sviluppo della Società, nella piena applicazione dei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e dei valori previsti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella democrazia e nella pace. Favorisce ogni iniziativa tesa a determinare il progresso economico, sociale e culturale, esercitando tutte le funzioni amministrative, non espressamente attribuite dalla legge ad altri enti, che concernono la popolazione ed il territorio comunale.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle proprie scelte ed assicura la più ampia informazione sulla propria attività.

5. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adotta i principi della programmazione e della democrazia a tutti i livelli e, nel rispetto dell'autonomia comunale, favorisce forme di raccordo con altri enti locali e di decentramento.

6. Il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna ed impronta in tale senso la sua attività.

7. Il Comune favorisce e riconosce il diritto dei cittadini, dei residenti, degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

8. Il Comune riconosce l'acqua come fonte di vita e diritto umano universale, indivisibile ed inalienabile, per la cui tutela si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, a mantenerne pubblica la proprietà, anche adoperandosi affinché la gestione del servizio idrico integrato permanga sotto il controllo dell'Amministrazione pubblica e sia in primo luogo finalizzata a garantire a tutti l'accesso alle fonti di approvvigionamento secondo condizioni eque ed idonee ad assicurare pari dignità umana ai cittadini.

ART . 2 – SEDE, TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE.

1. Il Comune ha sede nel capoluogo; gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di 30, 48 kmq, e comprende le seguenti località:
 - il Capoluogo di San Giorgio di Piano;
 - le Frazioni di Cinquanta, Gherghenzano, Stiatico.
3. Il Comune ha lo stemma così sinteticamente descritto:
"Torre in argine verde, Grifagno giallo dei Da San Giorgio e tre gigli sovrastanti" ed il gonfalone di colore azzurro con riportato lo stemma più sopra descritto.
4. Essi possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e disposizioni vigenti.
5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART . 3 – FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Enti locali.
3. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività o dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.

TITOLO II

ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ED ORGANI DEL COMUNE

ART . 4 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune:
il Consiglio,
la Giunta,
il Sindaco.

ART . 5 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei componenti sono disciplinati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di assenza od impedimento di questi, è presieduto dal Vice Sindaco, qualora questi rivesta anche la carica di Consigliere; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduto dal Consigliere anziano, cioè quel Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati non eletti alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

5. Il Consiglio Comunale approva il proprio regolamento di funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico degli Enti locali.

6. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, istituisce, nel proprio seno, commissioni permanenti, con funzioni consultive, preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

7. Nelle commissioni devono essere rappresentati, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari.

8. Alle sedute delle commissioni possono partecipare, con parere consultivo, esperti nelle singole materie.

9. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

10. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni e copia dei documenti nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.

11. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa, d'informazione e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, essi possono presentare interrogazioni e mozioni.

12. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio nei termini fissati dalla legge, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

13. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche e le votazioni palesi, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART . 6 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi in cui le leggi o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART . 7 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata da parte del Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

3. I consiglieri hanno il dovere di partecipazione alle adunanze del Consiglio ed il diritto di esprimere le proprie opinioni.

4. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno.

5. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato; essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, presentate con le modalità di cui all'art. 38 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.L.vo n. 267/2000. A tal fine, non si computa il Sindaco.

8. Il seggio che, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 135 nonché quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285, 286 del codice di procedura penale. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco Presidente, il quale dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e provvede alla temporanea sostituzione del Consigliere, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che nella stessa lista ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

10. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

11. I gruppi, compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune, dispongono, presso la sede dell'ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

12. Al fine di snellire l'attività del Consiglio, viene istituita la conferenza dei capigruppo convocata periodicamente o per l'esame di argomenti di rilievo.

13. La conferenza dei capigruppo ha valore consultivo e di supporto, con pareri motivati, all'attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

ART. 8 CONSIGLIERI DELEGATI

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
2. Il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco e, su richiesta di questi, della Giunta.
3. Il Consigliere delegato non potrà partecipare alle sedute della Giunta né avrà poteri decisionali.
4. Il Consigliere delegato non potrà avere alcun potere nei confronti dei dirigenti o funzionari rispetto a quelli che hanno tutti i Consiglieri comunali

ART. 9 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 60 giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione degli stessi.
2. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'adeguamento delle linee programmatiche:
 - a) su proposta del Sindaco e dei singoli assessori;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. In sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP, il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sulla base di una relazione presentata dal Sindaco e dai singoli assessori.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

ART. 10 – COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le commissioni di indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. Il Consiglio Comunale, al momento della istituzione delle singole commissioni di indagine, determina il loro fine ed assegna un tempo massimo entro cui la commissione deve produrre una propria relazione.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione.
4. I membri della commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione. Hanno

diritto di ottenere dai Responsabili degli uffici tutte le informazioni idonee all'espletamento del loro compito.

5. Delle commissioni possono essere chiamati a far parte, oltre ai Consiglieri Comunali, dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale, nonché esperti designati dai singoli gruppi consiliari.

6. Con la delibera di nomina il Consiglio Comunale provvede ad individuare nell'ambito della commissione un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

ART . 11 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nel Governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Adotta, per la propria attività, il principio della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta gli atti tesi al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, in base agli indirizzi generali ed in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale.

ART . 12 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori entro la misura massima consentita dalla Legge; ad uno di essi sono attribuite le funzioni di Vice Sindaco.

2. Il Sindaco assicura, nella composizione della Giunta, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge, garantendo in essa la presenza di entrambi i sessi

3. Il Sindaco può nominare ad Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto, ma con facoltà di parola e di intervento nella discussione di ogni punto all'ordine del giorno

5. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.

ART . 13 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco, il quale determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Verranno altresì inclusi gli argomenti suggeriti dagli assessori.

2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti; in caso di parità di voti espressi in sede deliberativa, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

3. Le sue riunioni sono presiedute dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o dall'Assessore più anziano di età, e non sono pubbliche, salvo decisioni diverse della Giunta stessa.

ART . 14 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o altro funzionario comunale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta promuove e resiste alle liti, adottando, allo scopo, apposita deliberazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinatore del Comune.

ART . 15 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ne ha la rappresentanza legale anche in giudizio, che può essere delegata ad un Assessore o ad un Direttore di area, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, nell'etica della trasparenza ed economicità, cura l'interesse della cittadinanza.

2. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici. Adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

3. Il Sindaco ha attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse al suo ufficio.

4. Il Sindaco:

- ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- assicura adeguata informativa ai consiglieri sui temi all'ordine del giorno.

5. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio, può, inoltre, limitatamente alle materie previste dagli artt. 14 e 54, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori.

6. Non sono, comunque, delegabili le funzioni attinenti a:

- a) convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta;
- b) revoca di Assessori;
- c) presentazione delle dimissioni, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n. 267/2000;
- d) nomina, designazione e revoca ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.L.vo n. 267/2000, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- e) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

7. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi.

ART . 16 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine all'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- nomina, conferma e revoca i direttori d'area ed assegna loro un'indennità di funzione determinata nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e nel rispetto del contratto di lavoro della categoria;
- attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione
- motivata della Giunta comunale;
- può costituire, alle sue strette dipendenze ed ove il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi lo preveda, l'"Ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo";
- ha facoltà di delega;
- adotta, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti;
- adotta, quale Ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, modificandoli in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;
- adotta tutti i provvedimenti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono;

- può concludere accordi a termine di trattative.

ART . 17 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- Può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni anche di atti riservati;
- Può promuovere direttamente o per incarico, indagini e verifiche sull'intera attività del Comune;
- Compie gli atti conservativi del Comune;
- Può disporre l'acquisizione di atti, documenti, ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, le strutture operative ed enti di partecipazione, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- Assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, strutture operative ed enti di partecipazione, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART . 18 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- Dispone la convocazione del Consiglio Comunale stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
- Provvede alla convocazione del Consiglio anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- Presiede il Consiglio Comunale;
- Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo il regolamento;
- Esercita i poteri di polizia, nei limiti di legge, nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- Convoca la Giunta e la presiede;
- Nomina il Segretario Comunale nonché i Direttori delle Aree, secondo le modalità stabilite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 19 – VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, nei casi previsti dalla legge.

ART . 20 – IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO

1. Gli assessori in caso di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, l'ordinaria amministrazione, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART . 21 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.
4. La mozione viene messa in discussione in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 267/2000.

ART . 22 – RESPONSABILITA'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le vigenti norme in materia di responsabilità (civili, penali e contabili) degli impiegati civili dello Stato.

ART . 23 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza.
2. Devono altresì astenersi, quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Il divieto suddetto comporta l'allontanamento dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART . 24 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI

1. Si applicano ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive, le vigenti norme in materia di aspettative, permessi, licenze e indennità di missione, nonché di rimborsi spese.

ART . 25 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e

assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART . 26 – PARI OPPORTUNITA’

1. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle Leggi vigenti, viene assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART . 27 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli interessati e le loro associazioni sono sentiti dagli organi a ciò deputati dal regolamento.
3. I cittadini iscritti nelle liste elettorali, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
4. Gli organi competenti provvederanno al loro tempestivo esame ed a fornire risposte scritte nel termine di trenta giorni salvo che il regolamento non disponga un diverso termine.
5. Copia dei provvedimenti adottati dagli organi competenti verrà inviata ai capigruppo.

ART . 28 – CONSULTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI FRAZIONALI

1. Il Consiglio comunale, al fine di promuovere l'attiva partecipazione costruttiva all'amministrazione locale, istituisce le consulte di cittadini, associazioni ed organismi. Esse sono collegate agli assessori ed hanno carattere consultivo.
2. Alle consulte, verranno sottoposte problematiche di carattere programmatico o, comunque, di rilievo; mentre le stesse possono di loro iniziativa avanzare proposte che l'assessore competente presenterà alla Giunta per l'eventuale esame del Consiglio.
3. Le consulte saranno presiedute dall'Assessore competente e dovranno essere convocate, di norma, almeno una volta l'anno.

4. Apposito regolamento stabilirà il loro funzionamento e le modalità per la loro convocazione.

5. Faranno parte delle consulte, cittadini elettori che ne facciano richiesta nonché rappresentanti delle associazioni accreditate con un rappresentante ciascuno.

6. Il numero dei componenti le consulte sarà stabilito, volta a volta, dal Consiglio comunale, garantendo in esse la presenza di entrambi i sessi.

7. Le associazioni culturali, sindacali, economiche, ricreative, sportive, gli enti, le associazioni, i movimenti a rappresentatività comunale, che intendono concorrere alla realizzazione dello sviluppo civile, economico, sociale culturale, della comunità locale e che desiderino far parte delle consulte, dovranno iscriversi in apposito Albo, secondo quanto contemplato dal regolamento.

8. Il Consiglio Comunale istituisce nelle frazioni organismi di partecipazione denominati "consulte frazionali", quali punto di coagulo degli interessi locali delle frazioni.

9. Le consulte frazionali hanno funzioni consultive e propositive relativamente alle problematiche locali delle frazioni corrispondenti.

10. Ciascuna consulta frazionale nomina al suo interno un Presidente che la rappresenta.

11. Le modalità di funzionamento e di nomina sono stabilite da regolamento che ne individua, altresì le funzioni.

ART. 29 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

1. Il Comune assicura alle ragazze ed ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità.

2. Il Comune promuove tutte le iniziative che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta, anche promuovendo il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.

ART . 30 – CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati ed al fine di consentire l'espressione diretta dell'opinione dei singoli cittadini su argomenti di interesse locale di rilievo, adotta il metodo delle consultazioni della popolazione iscritta nelle liste elettorali e di quella residente, non in possesso della cittadinanza italiana, che abbia compiuto il 18^a anno di età.

2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, o all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.

3. La consultazione è svolta a conoscere la volontà dei cittadini; deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi di opinione o attraverso altre forme liberamente individuate con la deliberazione che le indice.

4. Le consultazioni hanno carattere consultivo e non vincolano la decisione definitiva del Consiglio Comunale.

ART . 31 – REFERENDUM

1. Il Sindaco indice referendum, consultivo o abrogativo, nelle materie di esclusiva competenza comunale quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, tariffe e altre imposizioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio comunale;
- c) Atti di pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropri per pubblica utilità;
- e) Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) Regolamento di contabilità;
- g) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- h) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- i) designazioni e nomine di personale e materia di pubblico impiego.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine la ragioneria, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento **di cui al seguente comma 9**, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

5. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti eletto dal Consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa,

l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

6. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) sulla congruità e sull'unicità del quesito;
- d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

7. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.

9. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite:

- a) i criteri per la composizione del Comitato dei Garanti;
- b) i criteri per la formulazione del quesito;
- c) le procedure di ammissibilità;
- d) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme;
- e) le modalità di presentazione della richiesta di referendum;
- f) le modalità di indizione del referendum e di convocazione dei comizi elettorali;
- g) le modalità dello svolgimento delle operazioni di voto;
- h) le modalità per la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente la metà più uno dei votanti.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

13. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART . 32 – AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio ogni azione o ricorso che spetta al Comune in sede sia amministrativa, sia civile che penale. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART . 33 – IL DIFENSORE CIVICO

1. Qualora l'Amministrazione intenda attivare nel territorio le funzioni di Difensore Civico Comunale, esse potranno essere attribuite nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV invariato

FINANZA E CONTABILITA'

ART . 34 – CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comunale è disciplinato da appositi regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole contabili vigenti.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nelle forme e secondo le modalità disciplinate dalla legge e dai regolamenti.

ART . 35 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune ha autonomia organizzativa

2. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree delle posizioni organizzative, a loro volta articolate in servizi e/o uffici.

3. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, ed è approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative, denominati "direttori di area", o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato avente durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco. L'incarico è conferito, fornendone esplicita motivazione, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto dell'incarico ed in possesso di comprovata esperienza pluriennale maturata in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private. L'incarico può essere motivatamente revocato ed il rapporto risolto prima della scadenza prevista. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento

motivato della Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI – PERSONALE

ART . 36 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, che gli vengono richiesti;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori di area e ne coordina l'attività;
- e) esercita le funzioni di controllo ed ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stipulata convenzione con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

ART . 37 – COMPITI DEI DIRETTORI DI AREA.

1. Ai direttori di area spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri

organi del Comune, i direttori di area, limitatamente alle materie di propria competenza, espletano le funzioni previste dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i direttori di area individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

ART . 38 – ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE

1. L'assegnazione degli incarichi di direzione segue il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.

2. Gli incarichi di direzione, nei limiti dei posti previsti dall'organico, sono affidati a dipendenti di ruolo classificati nella categoria D.

Possono, altresì, essere conferiti incarichi – con l'osservanza della normativa vigente – a persone estranee, dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica, per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco, ai sensi del precedente art. 38.

3. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano operativo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori di area tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale ed è adottata dal nucleo di valutazione.

ART . 39 – IL VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario, ove nominato, ha compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di direttore di area e sono attribuite, anche temporaneamente e con provvedimento del Sindaco, ad un direttore di area.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART . 40 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alla valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalla Legge.

4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune.

ART. 41 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune potrà gestire i servizi pubblici con le seguenti modalità:

- a) in economia ovvero direttamente dal Comune con i suoi propri mezzi e risorse;
- b) in concessione a terzi;
- c) mediante l'istituzione di aziende speciali ed istituzioni;
- d) mediante partecipazione a società interamente pubbliche o composte da capitale pubblico e capitale privato.

2. La scelta tra modalità deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme ed alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. L'espletamento dei servizi pubblici locali può avvenire anche in forma associata con altri Enti locali.

ART . 42 – AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune può istituire aziende speciali dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune può partecipare ad aziende speciali.

ART . 43 – ISTITUZIONI

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio, può delegare all'istituzione, suo organismo strumentale, l'esercizio, anche in forma associativa con altri Comuni, di servizi culturali e del tempo libero.

TITOLO VII

SISTEMA DEI CONTROLLI

ART . 44 – CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI.

1. In materia di controllo sugli organi e sugli atti si applicano le disposizioni di legge.

ART . 45 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

1. L'Amministrazione attua, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, un sistema di controlli interni, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza (imparzialità) dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.

ART . 46 – CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.

2. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del bilancio partecipato e del bilancio sociale

ART. 47 ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di Revisione è nominato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla Legge.

2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento comunale di contabilità.

TITOLO VIII

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART . 48 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

TITOLO IX

IL COMUNE NELL'EUROPA – GEMELLAGGI

ART . 49 – IL COMUNE NELL'EUROPA

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano e nella realtà di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri paesi, al fine di cooperare alla costruzione di unioni sovranazionali ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

ART . 50 – GEMELLAGGI

1. Al fine di rendere concreto il rapporto di amicizia, il Consiglio comunale può stabilire gemellaggi con altri Comuni.

TITOLO X

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART . 51 - CONVENZIONI E PARTECIPAZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune sviluppa rapporti con altri Enti locali e con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, consorzi, accordi di programma, istituzioni di strutture per attività di comune interesse ed anche con la partecipazione a società pubbliche e private.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Fra gli altri, possono essere costituiti uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione – direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché per il servizio di controllo di gestione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, per lo svolgimento dell'attività di valutazione.

5. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.

6. Il Comune collabora inoltre con lo Stato e con la Comunità Europea, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi ai cittadini.

ART . 52 – CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituirsi in consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

ART . 53 – UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune favorisce l'unione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 32 del D.l.vo n. 267/2000 e della legislazione regionale vigente, per l'esercizio di una pluralità di funzioni di propria competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

ART . 54 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, l'Ente promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni connesso adempimento, così come previsto dall'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000.

2. A tal fine viene convocata una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Consiglio comunale

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO XI

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

ART . 55 – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO

1. Il Comune riconosce nell'associazione Pro-Loco lo strumento per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali, artistici della comunità; per la ricettività turistica; per la conservazione delle tradizioni nonché per la divulgazione della conoscenza del territorio e degli insediamenti.

2. Il Comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero e, secondo quanto previsto dal regolamento, si rapporta con l'Associazione Pro-Loco anche in forma associata con altri Comuni e può prevedere l'erogazione di contributi con le disponibilità di bilancio.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART . 56 – ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

TITOLO XIII

ENTRATA IN VIGORE

ART . 57 – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITA'

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Di esso va data adeguata pubblicità affinché ai cittadini sia consentita l'effettiva conoscenza.